

Allegato “A” al n. 36310/18130 di Repertorio
STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE RENATO PIATTI ETS”

ART. 1- GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1. È costituita una Fondazione denominata “**FONDAZIONE RENATO PIATTI ETS**”. Di tale denominazione, comprensiva della dell’acronimo “ETS” farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione indica gli estremi dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore o CTS (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART. 2- SEDE E DURATA

2.1 La Fondazione ha sede in **Varese**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del Codice del Terzo settore.

2.2 La Fondazione opera sull’intero territorio italiano, nei ruoli e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali e potrà all’uopo costituire uffici e sedi secondarie in Italia e all’estero.

2.3 La Fondazione è costituita senza limitazione di durata nel tempo.

ART. 3- FINALITÀ, SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

In particolare la Fondazione intende rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, autismo, disturbi del neuro sviluppo in generale e delle loro famiglie e di altri soggetti svantaggiati.

3.2 La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste al primo comma dell’art. 5 del d.lgs 117/2017

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni (lettera a);

-interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

-prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

-ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lettera i);

-servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lettera m);

-servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, c.4, del d.lgs 112/2017 (lettera p);

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u).

In particolare la Fondazione promuove, costituisce ed amministra servizi e sviluppa attività di progettazione e interventi mirati ai diversi livelli della propria missione, a livello sanitario, socio-sanitario integrato, socio assistenziale e sociale anche in forma congiunta, idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e relazionale, autismo, disturbi del neuro sviluppo in generale e delle loro famiglie e di altri soggetti svantaggiati.

La concezione dei servizi e delle annesse strutture va intesa come funzione di riconoscimento e di tutela del diritto alla "qualità della vita e all'inclusione sociale".

La Fondazione, ai sensi della legge 112/2016, potrà, costituire un Trust, oppure stipulare un contratto di affidamento fiduciario, per provvedere esclusivamente all'assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, assumendo la qualifica di Trustee o di Guardiano.

La Fondazione aderisce alla rete Anfass Nazionale.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di amministrazione.

4.3 La Fondazione può esercitare l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 117/2017.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione, di valore pari ad Euro 52.000,00 (Euro cinquantaduemila);

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Sostenitori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Sostenitori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6-ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

6.3 Il termine di cui al precedente comma è prorogabile di due mesi in presenza di valide motivazioni.

6.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 7 - VOLONTARI

7.1 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

7.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

7.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

7.4 I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

ART. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE- I SOSTENITORI

8.1 Nella Fondazione è prevista la partecipazione di terzi soggetti in grado di contribuire alla realizzazione dello scopo declinato.

8.2 Possono divenire "Sostenitori", le persone fisiche, gli enti collettivi e le persone giuridiche private o pubbliche che condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengono le attività ovvero contribuiscono all'incremento del suo patrimonio mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, con le modalità e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

8.3 La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.4 L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Sostenitori, depositato presso la sede della Fondazione. In caso di rigetto Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni.

8.5 I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

8.6 I Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione con delibera motivata del Consiglio di amministrazione. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo per l'estinzione o la messa in liquidazione anche giudiziale dell'ente. I Sostenitori possono essere esclusi in caso di gravi motivi che devono essere enunciati nella delibera di esclusione. L'esclusione o la decadenza del Sostenitore, è fatta con delibera del Consiglio di amministrazione e decorre dalla notifica all'interessato della delibera o, comunque, dal momento in cui il Sostenitore sia venuto in qualche modo a conoscenza della stessa. L'esclusione implica automaticamente la cancellazione del nominativo dal libro dei Sostenitori.

8.7 Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei sostenitori;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

10.1 Qualora siano ammessi almeno due Sostenitori ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Sostenitori. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita da tutti i Sostenitori e si riunisce almeno una volta all'anno.

10.2 L'Assemblea dei Sostenitori:

- nomina un componente del Consiglio di amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

10.3 L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. Ogni Sostenitore può farsi rappresentare in assemblea da un altro Sostenitore mediante delega scritta. Ciascun Sostenitore può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.

10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di amministrazione più anziano di età. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle riunioni e può svolgere la funzione di Segretario.

10.6 L'assemblea si può svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

10.7 Delle riunioni dell'Assemblea dei Sostenitori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

11.1 L'Assemblea dei Sostenitori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Sostenitori.

11.2 In seconda convocazione l'Assemblea dei Sostenitori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

11.3 Ogni Sostenitore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di amministrazione è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente, che vengono proposti e nominati come segue:

- a) 6 (Sei) dal Consiglio di amministrazione uscente, di cui 2 scelti tra genitori e/o fratelli di persone con disabilità/autismo/disturbi del neuro sviluppo che beneficino dei servizi della Fondazione (uno nell'area età evolutiva e uno nell'area adulti) e di cui almeno uno socio Anffas;
- b) 1 (uno) dall'Assemblea dei Sostenitori; qualora l'Assemblea dei Sostenitori non fosse costituita la nomina del Consigliere competerà al Consiglio di Amministrazione ai sensi della precedente lettera a);
- c) 1 (uno) di diritto il Presidente *pro tempore* dell'Associazione Anffas di Varese;
- d) 1 (uno) dal Presidente di Anffas Lombardia.

I Consiglieri devono essere scelti tra persone di provate capacità, professionalità ed integrità morale.

12.2 I Consiglieri restano in carica in carica per quattro esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto

esercizio del loro mandato, salvo dimissioni o decadenza. I membri del Consiglio possono essere rinominati solo per successivi 3 mandati.

12.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione stesso.

12.4 L'assunzione della carica di amministratore è a titolo gratuito ed è subordinata, secondo il disposto dell'art. 2387 del codice civile, al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché preclusa nelle ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lg 36/2023 e dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, sottoposte a liquidazione giudiziale o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

12.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno o più consiglieri che non costituiscono la maggioranza, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei membri, comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

Il Presidente entro quindici giorni, comunica l'evento, ai soggetti a cui compete ai sensi del presente articolo la nomina dei consiglieri, i quali dovranno provvedere alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della citata comunicazione. Al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

12.6 Il Consiglio di amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

12.7 In particolare il Consiglio di amministrazione:

- nomina, il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina se necessario, un Comitato esecutivo, al quale potranno essere assegnate specifiche deleghe coi relativi poteri ai sensi del successivo art. 14;
- approva i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- approva ove ritenuto opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- nomina il Direttore Generale e delle figure chiave dell'organizzazione, determinandone, deleghe, compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi tenuto conto della disciplina vigente;
- nomina l'Organismo di Vigilanza (OdV), il quale resta in carica per la medesima durata del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. I membri dell'OdV, che hanno il compito di svolgere gli incarichi di cui al D.Lgs n.231/2001, dovranno possedere le caratteristiche di autonomia, onorabilità, indipendenza, professionalità e svolgere con continuità la loro azione;

-delibera eventuali modifiche statutarie;
-delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- può nominare, ove lo ritenga opportuno, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

12.8 Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri, al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri.

12.9 Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione spedito a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata almeno 24 ore prima della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

12.10 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere concernenti lo scioglimento, le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione, nonché ogni altra modifica statutaria, vengono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

12.11 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

12.12 E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo dell'organizzazione della Fondazione, o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali alla Fondazione.

ART. 13 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

13.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nonché Presidente della Fondazione, è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, resta in carica fino all'approvazione del bilancio al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere rinominato.

13.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.3 Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione, l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile all'organo di competenza; propone il segretario del Consiglio.

13.4 Il Presidente del Consiglio di amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.5 Il Consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

13.6 Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 14 - COMITATO ESECUTIVO

14.1 Il Comitato esecutivo, se nominato, è composto da cinque membri così individuati: i) il Presidente della Fondazione; ii) quattro membri eletti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. Il Comitato esecutivo è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

14.2 Con la deliberazione di nomina, il Consiglio di amministrazione stabilisce la durata in carica del Comitato esecutivo, che non può eccedere quella del Consiglio di amministrazione medesimo, e ne stabilisce funzioni, mansioni e competenze. Le cariche sono a titolo gratuito.

14.3 Il Comitato esecutivo può essere sciolto con semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il Comitato esecutivo decade, in ogni caso alla scadenza del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

14.4 Compito principale del Comitato esecutivo è dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione ed assicurare la gestione ordinaria della Fondazione per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

14.5 Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente della Fondazione, ogni qual volta lo ritenga necessario od opportuno. Di norma il segretario del Comitato esecutivo è lo stesso del Consiglio di amministrazione.

14.6 Le adunanze sono valide con la presenza di tutti i componenti del Comitato esecutivo e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.7 Il Comitato esecutivo relaziona in forma scritta e con cadenza periodica il Consiglio di Amministrazione circa il proprio operato.

ART. 15 - DIRETTORE GENERALE

15.1 Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, con specifico provvedimento che ne stabilisce la durata, le funzioni, gli incarichi e le competenze. Lo stesso provvedimento stabilisce le spettanze

economiche del Direttore generale. Il Direttore generale deve essere scelto, al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra persone di provate capacità, professionalità ed integrità morale, che hanno svolto incarichi gestionali e/o manageriali in organizzazioni di complessità pari o superiore a quella della Fondazione e preferibilmente in analoghi settori.

15.2 Il Direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato. Può svolgere la funzione di segretario della seduta e collabora direttamente, con il Presidente e con il Comitato esecutivo.

15.3 Il Direttore generale: i) provvede alla preparazione dei piani di attività della Fondazione a breve e medio termine; ii) provvede all'attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo ed alla predisposizione degli schemi di bilancio; iii) cura ed è responsabile della gestione dei programmi e delle attività della Fondazione, anche per quanto riguarda il buon andamento dell'amministrazione; iv) elabora e propone al Consiglio di amministrazione, il progetto di struttura organizzativa dell'ente, progetti di collaborazione con persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private conformi alle finalità della Fondazione.

Il Direttore generale rende conto del suo operato direttamente al Presidente e, per suo tramite al Consiglio di amministrazione.

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

16.1 Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un Organo di controllo composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio di tre membri effettivi. Se l'Organo di Controllo è collegiale un membro è nominato su indicazione del Consiglio direttivo Anffas Varese. All'Organo di controllo sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

16.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo di controllo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'Organo collegiale.

16.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

16.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.6 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 17 – GRATUITA' E COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

17.1 Le cariche sociali - ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo- sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

17.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo possono essere riconosciuti compensi individuali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 18 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

18.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Emilio Rota

Monica De Paoli